

Organici di fatto del personale

Testo redatto a cura di **BRUNO MÀSTICA**

Circolare ministeriale n 59 del 23 luglio 2010, Prot. n. 2375

Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico è finalizzato alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità ed efficacia dei servizi scolastici che non sia stato possibile definire in sede di elaborazione dell'organico di diritto.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, comma 4 bis, della legge 24 novembre 2009, n. 167 che ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalle legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell'anno scolastico.

Le SS.LL., proseguendo negli incontri attivati nella fase di definizione degli organici di diritto, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell'ottica di una programmazione dell'offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze della scuola, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più razionale e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri.

Detti incontri si rivelano quest'anno tanto più necessari quest'anno in considerazione dell'avvio della riforma del secondo ciclo, che coinvolge le sole classi prime dell'a.s. 2010/11, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità-orarie riferite all'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente presidono alla definizione degli organici, si rinvia ai contenuti della C.M. n. 37/2010, alla quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici, precisando che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.

Si ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.

Com'è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2010/11, trasmesso con la C.M. n. 37 del 13 aprile 2010, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008, per l'a.s. 2010/11, fossero effettuate in parte in organico di diritto (per una quota pari a circa 22.000 unità) e in parte in organico di fatto (per una quota di 3.500 posti). E ciò al fine di interpretare meglio le esigenze del territorio e dare migliore stabilità al personale interessato, anche a tutela della continuità didattica.

Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l'autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere e, se del caso, a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità del decorso anno 2009/10. È appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti o cattedre.

Per la definizione dell'organico di fatto, a solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento:

- nella **scuola primaria**, utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese e procedendo ad una attenta verifica dell'esistenza delle condizioni occorrenti per l'attivazione di classi a tempo pieno;

- nell'**istruzione secondaria di I e II grado** effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei presupposti e condizioni necessari per la formazione delle classi a tempo prolungato; una precisa verifica della richiesta delle famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni.

Va sottolineato che le azioni di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente per un verso l'esigenza che tutto il personale in situazione di esubero trovi piena utilizzazione e, per l'altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in vista dell'obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.

Come preannunciato con la C.M. n. 37/2010, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e la piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi anche sulla base delle richieste delle famiglie, all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando le opportunità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009 debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell'attuale delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.

Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'eventuale attivazione di nuove classi per far fronte ad incre-



menti di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n.268, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustificati, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Si ribadisce poi l'esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali... sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio, limitatamente al primo ciclo, all'interno della stessa istituzione scolastica.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo il caso contemplato dall'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, che prevede una deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi che producano scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).

Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2010/11, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.

Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/01 e 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002.

In conformità di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riagggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali.

Personale docente

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi scolastici si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 37 del 13 giugno 2010, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell'a.s. 2010/11, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni

conseguenti all'emanazione dei provvedimenti applicativi dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare, pertanto, si richiama all'attenzione solo alcuni aspetti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati.

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia, com'è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

In effetti, incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria

Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno.

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l'istituzione anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2010/11.

Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili nell'organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte dell'organico di istituto. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica

**LA RIVISTA
DELLA SCUOLA**

è

**un continuo strumento
di consultazione**

La Pubblicità

**è sempre efficace
e duratura**

Tel. 02/669.2195

Fax 02/6698.3333

info@girgenti.it

a richiesta:

tariffe e preventivi